

**ACCORDO DI PROGRAMMA, EX ART. 34 D.LVO
267/2000, TRA REGIONE PIEMONTE, COMUNE DI RIVA
PRESSO CHIERI E S.C.R. PIEMONTE S.P.A. PER LA
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: "SOTTOPASSO
AL KM 21+120 DELLA EX S.R. 10 "PADANA
INFERIORE""**

L'anno 2009, il giorno 16 del mese di giugno, in Riva presso Chieri
(TO), presso la sede comunale

PREMESSO:

➤ che la ex S.R. 10 "Padana inferiore" (oggi SP 10 denominata dalla
D.G.P. 107-5624/2009 del 10.02.2009) costituisce un'importante
direttrice stradale per la mobilità tra le Province di Torino, Asti e
Alessandria;

➤ che la D.G.R. n. 9-5791 del 27.04.2007 previo accordo con le
Province avvenuto in sede Conferenza Regione/AA.LL., ha inquadrato
la ex S.R. 10 nell'ambito della rete stradale di interesse regionale di 1°
livello;

➤ che in corrispondenza dell'abitato di Riva Presso Chieri la ex S.R.
10 attraversa un nucleo abitato di una certa importanza, in cui è
presente tra l'altro il Centro Sportivo Comunale, che è collegato al
centro solo da un sottopasso di modeste dimensioni che consente il
passaggio a senso unico alternato e non garantisce l'attraversamento
in sicurezza ai pedoni;

➤ che il Comune di Riva Presso Chieri, al fine di migliorare la
sicurezza dell'intersezione, ha predisposto un progetto definitivo



riguardante l'ampliamento del sottopasso per consentire ai veicoli il transito bidirezionale, garantendo un attraversamento in sicurezza per i pedoni;

➤ che il Piano Regionale degli Investimenti sulla Rete Stradale Trasferita approvato con D.C.R. n. 271-37720 del 27.11.2002 prevede un intervento di adeguamento funzionale della messa in sicurezza della ex S.R. 10 nei Comuni di Pino T.se e di Riva Presso Chieri, ed in particolare al km 21+000 è già stato realizzato un nuovo incrocio a rotatoria in prossimità dell'intervento in oggetto da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.;



➤ che S.C.R. Piemonte S.p.A. con sede legale in Torino, via Belfiore 23, ha provveduto ad esaminare il progetto definitivo prodotto dal Comune di Riva presso Chieri;

➤ che con nota prot. n. 1206 del 25.03.2009 S.C.R. Piemonte S.p.A. ha provveduto ad inviare il quadro economico aggiornato relativo all'intervento in esame, prevedendo un importo pari a € 1.000.000,00 per la realizzazione dello stesso;

➤ che da tale importo sono escluse le spese di progettazione di cui, come da accordi, si occuperà il Comune di Riva presso Chieri, che dovrà produrre il progetto esecutivo cantierabile;

➤ che l'intervento non è inserito nelle opere che S.C.R. Piemonte S.p.A. deve realizzare sulla rete stradale di interesse regionale individuate con la D.G.R. n. 90-10532 del 29.12.2008;

➤ che, tuttavia, con la sopra citata nota prot. n. 1206 del 25.03.2009, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha dichiarato che l'importo previsto di €



1.000.000,00 sarà finanziato con le economie dei lavori ultimati ed in corso di determinazione.

CONSIDERATO CHE:

➤ che l'intervento oggetto del presente Accordo di programma, connesso alle opere già citate, permette un miglioramento della sicurezza dell'attraversamento alla ex S.R. 10, in riferimento particolare all'utenza debole;

➤ che la soluzione individuata dal Comune di Riva Presso Chieri, è stata favorevolmente accolta dai soggetti interessati;

➤ che, al fine di realizzare l'intervento, si rende quindi necessario procedere alla stipula di un Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, il Comune di Riva Presso Chieri con la partecipazione S.C.R. Piemonte S.p.A. per realizzare l'intervento, definendo gli impegni reciproci delle Amministrazioni firmatarie tramite lo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione dell'intervento medesimo;

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO TRA :

La Regione Piemonte, rappresentata dall'Assessore ai Trasporti e Infrastrutture Daniele BORIOLI, (omissis)

Il Comune di Riva Presso Chieri, rappresentato dal Sindaco Gillio LODOVICO, (omissis)

La S.C.R. Piemonte S.p.A., rappresentata dal delegato del Presidente, Direttore di Area Tecnica Opere Pubbliche Viabilità Ing. Mauro FEGATELLI, (omissis)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo il cui contenuto è condiviso all'unanimità dai firmatari.

ART. 2

FINALITA' e CONTENUTI

Il presente Accordo ha lo scopo di assicurare il coordinamento delle attività, la determinazione dei tempi, delle modalità, del finanziamento e di ogni altro connesso adempimento relativo alla realizzazione dell'intervento: "Sottopasso al km 21+120 della ex S.R. 10 "Padana Inferiore".

L'accordo definisce le opportune forme di coordinamento da assumere per il buon esito dell'accordo.


ART. 3

IMPEGNI DELLE PARTI

Le parti si impegnano a svolgere in modo coordinato le attività operative necessarie alla realizzazione dell'intervento: "Sottopasso al km 21+120 della ex S.R. 10 "Padana Inferiore".

La Regione Piemonte ed il Comune di Riva Presso Chieri sin da ora concordano nell'affidare alla S.C.R. Piemonte S.p.A. la realizzazione dell'intervento, comprese l'attività di direzione lavori, nonché le attività di collaudo.

Il Comune di Riva presso Chieri si impegna ad eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera a sue spese, ad acquisire le necessarie autorizzazioni e nullamano, anche attraverso la



convocazione di apposita conferenza dei servizi, ed a trasmettere ad S.C.R. Piemonte S.p.A. il progetto esecutivo pronto per l'indizione della gara d'appalto.

Il Comune di Riva presso Chieri si impegna a relazionare trimestralmente o su richiesta di una delle parti firmatarie in merito allo stato di avanzamento della progettazione e delle procedure di approvazione.


La S.C.R. Piemonte S.p.A., in accordo con la Regione Piemonte, si impegna a finanziare la realizzazione dell'intervento "Sottopasso al km 21+120 della ex S.R. 10 "Padana Inferiore"" per un importo pari a € 1.000.000,00, escluse le spese di progettazione, mediante le economie derivanti dai lavori ultimati ed in corso di determinazione.

Eventuali varianti tecniche e suppletive degli interventi previsti nel presente accordo, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di OO.PP., dovranno trovare copertura finanziaria nell'ambito degli importi definiti nel presente accordo.

La S.C.R. Piemonte S.p.A. provvederà a relazionare trimestralmente o su richiesta di una delle parti firmatarie in merito allo stato di avanzamento delle procedure di appalto e dei lavori.

Le eventuali economie ed i ribassi d'asta potranno essere utilizzati per l'espletamento di attività finalizzate all'esecuzione dell'intervento esclusivamente previo accordo tra i soggetti sottoscrittori del presente Atto.

Al termine dei lavori, la S.C.R. Piemonte S.p.A. dovrà trasmettere ai soggetti sottoscrittori una relazione finale sulle attività espletate



completa di quadro economico finale approvato segnalando le economie consolidate che dovranno essere utilizzate da S.C.R. Piemonte S.p.A. nell'ambito della gestione delle opere di propria competenza di cui alla D.G.R. n. 90-10532 del 29.12.2008.

Qualora si rendessero necessarie maggiori spese rispetto alla somma complessiva prevista dal presente atto, pari ad € 1.000.000,00, queste saranno a carico del Comune di Riva presso Chieri.


ART. 4

COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITA' DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 34, comma 7°, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Presidente della Regione o da suo delegato, che lo presiede e dai rappresentanti dei soggetti interessati.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

- 1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- 2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 3) provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;
- 4) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le



parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente
Accordo di Programma;

- 5) propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;
- 6) valuta le proposte di variazione delle attività previste nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell'Accordo stesso;
- 7) valuta le eventuali modifiche al programma di attività nonché il rendiconto finale della iniziativa.
- 8) relaziona ai soggetti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo.

ART. 5

CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta al competente Foro di Torino.

ART. 6

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA.

Il presente Accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti firmatari che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

La scadenza del presente Accordo di Programma è stabilita al 31.12.2015.

ART. 7

NORMA FINALE


Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte



Per il Comune di Riva Presso Chieri



Per la S.C.R. Piemonte S.p.A.

